

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3214

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PINOTTI, VICO

Disposizioni per il passaggio di personale civile dell'Amministrazione della difesa dall'area professionale A all'area professionale B

Presentata il 6 novembre 2007

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le vigenti dotazioni organiche del personale civile dell'Amministrazione della difesa non prevedono alcuna consistenza nell'area professionale A, essendo venuta meno la relativa esigenza d'impiego in quanto l'Amministrazione, per effetto del processo di riforma cui è da tempo interessata, ha essenzialmente necessità di disporre di qualifiche medio-alte.

Ciò comporta, allo stato, una difficoltà di impiego del personale attualmente appartenente all'area A che, comunque, conta circa 2.400 unità, che non possono essere utilizzate né in mansioni proprie né in quelle superiori, che invece per esperienza acquisita e per capacità professionali sono in grado di svolgere perfettamente.

La presente proposta di legge è volta, quindi, a consentire la progressione verticale del personale in questione nell'area professionale B, immediatamente superiore, al fine di assorbire l'esubero che si è verificato e, soprattutto, allo scopo di utilizzare al meglio professionalità formatesi nell'ambito dell'Amministrazione della difesa.

Non si può procedere in merito per via amministrativa, poiché le progressioni tra le aree professionali al regime delle assunzioni, pur trattandosi in questo caso di personale in ruolo da tempo.

L'intervento comporta un onere finanziario contenuto, in quanto i trattamenti economici riferiti alle posizioni A1 super (dove risulta inquadrato il personale interessato) e B1 sono pressoché equivalenti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Ministero della difesa, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia, è autorizzato, a decorrere dall'anno 2008, ad assumere personale civile dell'area professionale B, posizione economica B1, a seguito di progressioni professionali verticali di personale della medesima amministrazione appartenente all'area professionale A, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa massima di euro 1.837.000, a decorrere dall'anno 2008.

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a euro 1.837.000 a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2008 e 2009 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

